



Sintesi delle principali misure introdotte con il Decreto «Liquidità» in materia di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione.

STUDIO SIGNORI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Aprile 2020

Agenda

- q **Pag. 3...Disposizioni in materia di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione**
- q **Pag. 4...Proroga dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati**
- q **Pag. 5...Termine aggiuntivo per il deposito di un nuovo piano e/o di una nuova proposta**
- q **Pag. 6...Modifica dei termini di adempimento indicati nella proposta e nel piano originari**
- q **Pag. 7...Domanda di pre-concordato e termine già prorogato su anteriore istanza del debitore**
- q **Pag. 8...Proroga post deposito domanda di inibitoria**

Disposizioni in materia di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione

Si fa preliminarmente presente che le misure introdotte con l'art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Decreto Liquidità con riferimento ai finanziamenti per le PMI fino a 499 dipendenti connessi alla copertura a garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia, riguardano anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, (i) siano state ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F., (ii) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. o che (iii) abbiano presentato un piano di risanamento ex art. 67 L.F.

Tuttavia, tale ammissione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Ø le esposizioni non devono essere più considerate come "deteriorate";
- Ø non abbiano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione;
- Ø che intervenga la valutazione positiva da parte della banca in ordine all'integrale rientro dell'esposizione alla scadenza.

Fatta questa doverosa premessa, si elencano di seguito le principali disposizioni contenute nell' art. 9 del Decreto Liquidità in materia di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e di procedimenti prefallimentari:

1. proroga dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati;
2. termine aggiuntivo per il deposito di un nuovo piano e/o di una nuova proposta;
3. modifica dei termini di adempimento indicati nella proposta e nel piano originari;
4. domanda di pre-concordato e termine già prorogato su anteriore istanza del debitore;
5. proroga post deposito domanda di inibitoria.

Si rammenta inoltre che, stante l'attuale quadro macroeconomico emergenziale, si è disposto il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14, relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Proroga dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati

L'art. 9 del Decreto Liquidità, primo comma, stabilisce che “I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi”.

Tale proroga fa espresso riferimento ai procedimenti, concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione, già omologati, per i quali sia prevista l'esecuzione dei relativi obblighi attuativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

La proroga opera ex lege non occorrendo quindi adottare all'uopo alcun provvedimento, escludendosi dunque qualsiasi vaglio di merito da parte del Tribunale.

E' pacifico che, se la durata della proroga è stata prevista in misura fissa, ciò non significa che il debitore non possa comunque adempiere ai propri obblighi nei termini inizialmente previsti. È altrettanto pacifico che, stante la proroga, il mancato adempimento dei predetti obblighi nei termini originari non costituisce giusta causa di risoluzione del concordato.

Termine aggiuntivo per il deposito di un nuovo piano e/o di una nuova proposta

Il secondo comma dell'art. 9 del Decreto Liquidità recita quanto segue: “Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267”.

Tale disposizione prevede l'eccezionale beneficio della concessione di un termine aggiuntivo per il deposito di un nuovo piano e/o di una nuova proposta all'interno del procedimento già incardinato e riguarda le citate procedure, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, quando però, a differenza di quanto previsto al primo comma, non siano state già oggetto di omologa, bensì siano ancora “pendenti” alla data del 23 febbraio 2020.

In particolare, per il concordato preventivo, il beneficio in questione non può operare quando sia già intervenuta la votazione dei creditori ed essa abbia avuto esito negativo. Tuttavia, come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.L., *“Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 179 L.F. sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso da altra previsione contenuta in questo stesso provvedimento normativo)”*.

Modifica dei termini di adempimento indicati nella proposta e nel piano originari

Il terzo comma dell'art 9 stabilisce che: “Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze”.

Sebbene non specificato, ma per evidenti ragioni di continuità con il comma precedente, si ritiene che la disposizione riguardi i medesimi procedimenti, ossia quelli non ancora omologati e pendenti alla data del 23 febbraio 2020. In tal caso però il debitore non intende effettuare una modifica del piano o della proposta, fattispecie di cui al comma precedente, bensì si propone semplicemente di modificare i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione indicati nella proposta e nel piano originari.

In tale fattispecie non è quindi prevista una proroga automatica; in capo al debitore vi è infatti l'onere di depositare una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini da lui proposti unitamente alla documentazione attestante la necessità di spostare i termini originariamente fissati.

Mentre nel caso delle procedure in cui sia già intervenuta l'omologa la proroga è stata prevista nella misura fissa di sei mesi, in questo diverso caso, relativo alle procedure ancora “aperte”, il differimento dei termini non può essere superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie ma può essere anche inferiore.

Relativamente al solo procedimento per l'omologa del concordato preventivo, il Tribunale, prima di decidere, acquisisce il parere del Commissario giudiziale.

Domanda di pre-concordato e termine già prorogato su anteriore istanza del debitore

Il quarto comma dell'articolo in questione statuisce quanto segue: "Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

E' plausibile ritenere applicabile anche con riferimento al quarto comma una regola omogenea a quella considerata nei commi precedenti e quindi riferire la disposizione ai procedimenti di pre-concordato già pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

In sostanza, la norma ha ad oggetto il caso in cui sia stata presentata una domanda di pre-concordato ed il termine inizialmente concesso dal Tribunale sia stato già prorogato su anteriore istanza da parte del debitore; non riguarda pertanto il caso in cui sia ancora in corso il primo termine concesso dal Tribunale, potendo il debitore ancora presentare un'autonoma istanza ordinaria di proroga del termine stesso.

Proroga post deposito domanda di inibitoria

Il quinto comma stabilisce che “L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

La disposizione sottende alla fattispecie in cui il debitore intenda presentare l'istanza per la concessione di un'ulteriore proroga (sempre sino a novanta giorni) dopo aver depositato una domanda di inibitoria nel corso delle trattative per la formalizzazione degli accordi di ristrutturazione e aver già ottenuto la concessione di un termine per il deposito degli accordi stessi.

In tal caso, alla possibilità di chiedere la proroga si accompagna anche l'ulteriore agevolazione costituita dalla particolare snellezza del procedimento; il Tribunale può infatti decidere sull'istanza in camera di consiglio, omettendo di fissare e dar corso ai vari adempimenti per l'integrazione del contraddittorio.

Il Tribunale concede la proroga quando ritiene che l'istanza preveda concreti e giustificati motivi e che continuino a sussistere i presupposti per addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma, L.F.

Vale appena precisare che il Tribunale può disattendere l'istanza, fermo restando che potrà sempre concedere un termine inferiore rispetto a quello richiesto dal debitore.

STUDIO SIGNORI

PROFESSIONISTI ASSOCIATI



GENEVA GROUP INTERNATIONAL
Independent Member

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10 – 00196 ROMA
TEL +39 06.32.85.21 FAX +39 06.32.85.23.51
VIA LARGA 19 – 20123 MILANO
TEL +39 02. 58.31.69.18 FAX +39 02.58.43.85.05
P. IVA 06449701009

studiosignori@studiosignori.com – www.studiosignori.it

